

*Art. 333 c.c.: riparto di competenza tra Tribunale  
per i Minori e Tribunale ordinario*

Trib. Catanzaro, sez. feriale, 31 luglio 2013 (Pres., est. A. Rizzo)

**ART. 333 C.C. – COMPETENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO - PRESUPPOSTI**

*La vis attractiva dei procedimenti ex art. 333 c.c., prevista dalla legge 21972012, opera soltanto laddove il procedimento separativo sia "in corso" e "per tutta la durata" del medesimo; allorquando il procedimento separativo sia in fase di quiescenza e non vi sia un giudice che sta trattando attivamente la causa, la competenza a trattare il procedimento va ravvisata in capo al Tribunale per i Minorenni.*

*(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)*

ORDINANZA

Fatto

nel procedimento iscritto al n. ... iscritto presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, nell'interesse del minore ...

Considerato che, in base all'art. 3, comma 1 della legge 10.12.2012, n. 319, l'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile ora così recita: "Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario"; rilevato che nella fattispecie in esame, per come risulta da attestazione del Dirigente della Cancelleria, il giudizio di separazione tra i genitori del minore ... si è estinto in data 5.3.2013 e, dunque, successivamente alla proposizione del ricorso da parte del P.M. presso il Tribunale per i Minorenni; ritenuto che la vis attractiva dei procedimenti ex art. 333 c.c., prevista dalla novella legislativa, opera soltanto laddove il procedimento separativo sia "in corso" e "per tutta la durata" del medesimo;

osservato che una tale interpretazione ha trovato conferma nelle prime prassi applicative della nuova disciplina (cfr., ad esempio, Protocollo d'intesa tra Tribunale Ordinario di Brescia e Tribunale per i Minorenni di Brescia in tema di riparto di competenza nelle ipotesi di interventi limitativi della potestà genitoriale, in Fam. e dir., 2013, 6, 634 ss.), specie laddove si è affermato che allorquando il procedimento separativo sia in fase di quiescenza e non vi sia un giudice che sta trattando attivamente la causa, la competenza a trattare il procedimento va ravvisata in capo al Tribunale per i Minorenni;

evidenziato, infine, che non ricorrono nel caso in esame i presupposti per richiedere d'ufficio il regolamento di competenza non solo perché si versa in ipotesi, tutt'affatto speciale e derogativa rispetto ai principi generali dell'ordinamento processuale (cfr. art. 5 c.p.c.), in cui assume rilievo

Riproduzione riservata

l'incompetenza sopravvenuta del Giudice ad quem ma anche perché non risulta esservi stata la riassunzione della causa davanti a questo Tribunale nei termini prescritti dall'art. 45 c.p.c.;

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Feriele, nella composizione collegiale di cui sopra, così provvede:

- 1) dichiara l'incompetenza del Tribunale Ordinario;
- 2) dispone la restituzione degli atti al Tribunale per i Minorenni di Catanzaro;
- 3) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 31.7.2013 su relazione del dott. Antonio Scalera.

Il Giudice relatore ed estensore

Dott. Antonio Scalera

Il Presidente

Dott.ssa Antonella Rizzo

IL CASO.it